

Adempimenti Amministrativi Degli Ordini Provinciali

Aggiornamenti

Luca Marcheggiano

Consiglio Nazionale FNOVI

Roma, 29, 30 novembre e 1 dicembre 2013

Anagrafe delle prestazioni

L'Articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 è stato modificato dalla n. 190/2012:

ANAGRAFE DIPENDENTI (www.perlapa.gov.it)

Comunicazione (“positiva”) incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti: entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione (**in precedenza entro il 30 giugno**). La comunicazione è accompagnata da una relazione esplicativa della ragione dell’incarico.

Comunicazione compensi erogati nell'anno precedente per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti: entro il 30 giugno

Comunicazione (“negativa”) di assenza di conferimenti o autorizzazioni di incarichi ai propri dipendenti entro il 30 giugno

Anagrafe delle prestazioni

ANAGRAFE CONSULENTI (www.perlapa.gov.it)

Consulenti/Collaboratori che sono dipendenti altra Pubblica Amministrazione:

- le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi (comma 8);
- entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui sopra si deve comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati (in precedenza entro il 30 aprile).

Adempimenti Amministrativi Degli Ordini Provinciali – Anagrafe delle prestazioni

Anagrafe delle prestazioni

ANAGRAFE CONSULENTI (www.perlapa.gov.it)

Altri consulenti/collaboratori:

- comunicazione entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli incarichi e i compensi erogati a consulenti e collaboratori

- inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica degli elenchi dei propri consulenti

Adempimenti Amministrativi Degli Ordini Provinciali – CONSOC

CONSOC

NON SONO STATE APPORTATE VARIAZIONI

Riguarda l'obbligo per le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno), in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime (www.perlapa.gov.it).

Devono essere trasmessi i dati relativi alla misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

Adempimenti Amministrativi Degli Ordini Provinciali – GEDAP

GEDAP

NON SONO STATE APPORTATE VARIAZIONI

Le amministrazioni pubbliche, in riferimento ai propri dipendenti, devono dare comunicazione, tempestivamente e non oltre le 48 ore dalla data di concessione:

- delle aspettative e dei permessi per funzioni pubbliche, distacchi e permessi sindacali retribuiti;
- delle aspettative e dei permessi sindacali non retribuiti;

L'elenco deve essere confermato entro il 31 maggio di ogni anno mediante una specifica dichiarazione che va resa anche in assenza di istituti concessi ai dipendenti (comunicazione negativa)

(www.perlapa.gov.it).

Adempimenti Amministrativi Degli Ordini Provinciali – GEPAS

GEPAS

NON SONO STATE APPORTATE VARIAZIONI

Le Amministrazioni Pubbliche hanno il compito:

- di rendere pubblico “tempestivamente” (anche attraverso l’inserimento sul sito internet istituzionale dell’Ente) il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l’ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l’indicazione nominativa degli aderenti
- inviare i dati di cui sopra alla Commissione di Garanzia;
- in caso di scioperi nazionali e interregionali, gli stessi dati devono essere inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Adempimenti Amministrativi Degli Ordini Provinciali – Permessi ex L. 104/92

Permessi ex L. 104/92

NON SONO STATE APPORTATE VARIAZIONI

Le Amministrazioni Pubbliche, entro il 31 marzo di ogni anno, devono dare comunicazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, della presenza o dell'assenza (dichiarazione negativa) dei permessi conferiti ex L. 104/92 (www.perlapa.gov.it).

I dati da comunicare riguardano i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi; la tipologia di permesso fruita (per se stesso o per assistenza a terzi, in quest'ultimo caso il nominativo dell'assistito, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito nonché il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita); per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio; il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruiti per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento.

Adempimenti Amministrativi Degli Ordini Provinciali – Rilevazione assenze

Rilevazione delle assenze

Ogni Pubblica Amministrazione, ha l'**obbligo** di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale **dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali** nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (www.perlapa.gov.it).

Entro il 15 di ogni mese, in riferimento ai propri dipendenti, ogni Pubblica Amministrazione comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica: le assenze per malattia, le assenze ex legge 104/92, numero, complessivo di giorni retribuiti di assenza per altri motivi, numero dei procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze nei confronti del lavoratore dipendente che non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello, dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato; numero dei procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni. L'adempimento **non è obbligatorio** (www.perlapa.gov.it).

Adempimenti Amministrativi Degli Ordini Provinciali – Altri adempimenti

INI-PEC

Gli Ordini e Collegi Professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi con **frequenza giornaliera** (www.inipec.gov.it).

Comunicazione spese pubblicitarie per fini istituzionali

Le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Pubblici sono tenuti a dare comunicazione, **entro il 31 marzo di ogni anno**, delle somme impegnate nell'anno precedente per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa (almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici). La comunicazione va fatta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.